



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 24/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **18:00** nella Casa Comunale.
Previo l'osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente	Ruolo	Presente	Assente	Giustificato
Colombo Maurizio	Sindaco	Si		
Tomasini Valter Antonio	Vice Sindaco	Si		
Marana Angelo	Consigliere di Maggioranza	Si		
Suriano Meri	Consigliere di Maggioranza	Si		
Croci Eliana	Consigliere di Maggioranza	Si		
Merlin Marco	Consigliere di Maggioranza	Si		
Tagliente Giovanni	Consigliere di Maggioranza	Si		
Rossetti Stefania	Consigliere di Maggioranza	Si		
Leo Daniela	Consigliere di Maggioranza	Si		
Reguzzoni Enrico	Consigliere di Maggioranza	Si		
Sparacia Monica	Consigliere di Maggioranza	Si		
Stefano Gosio	Consigliere di Maggioranza	Si		
Biganzoli Sergio	Consigliere di Minoranza	Si		
Proto Vincenzo	Consigliere di Minoranza	Si		
Marchese Michela	Consigliere di Minoranza	Si		
Torno Paola	Consigliere di Minoranza	Si		
Poliseno Massimo	Consigliere di Minoranza	Si		

Totale Presenti: 17	Totale Assenti: 0
----------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario: **Dott. Monolo Angelo**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono inoltre presenti, in qualità di assessori esterni, Enrica Buccelloni e Vito Rosiello

L'assessore al bilancio Valter Tomasini:

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

CONSIDERATO CHE, con D.Lgs. 360 del 28.09.1998, il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con Legge 191/1998, ha provveduto all'istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dall'anno 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della Legge 449/1997. L'addizionale comunale IRPEF si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

ATTESO CHE, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

DATO ATTO CHE, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26.02.2012 e successiva parziale rettifica n. 54 del 27.09.2012, si procedeva all'aumento, con decorrenza 1° gennaio 2012, dell'addizionale comunale sull'IRPEF (istituita per la prima volta nel Comune di Cardano al Campo con deliberazione consiliare n. 11/2011), così come indicato nella seguente tabella, esentando dal pagamento di tale imposta tutti i cittadini il cui reddito imponibile IRPEF non supera Euro 15.000,00:

Scaglioni di reddito	Aliquota
Fino a Euro 15.000	0,74 %
Oltre Euro 15.000 e fino a Euro 28.000	0,75 %
Oltre Euro 28.000 e fino a Euro 55.000	0,78 %
Oltre Euro 55.000 e fino a Euro 75.000	0,79 %
Oltre Euro 75.000	0,80 %

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate le predette le aliquote per l'anno 2021;

VISTO l'art. 1 comma 2 della Legge 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) con il quale vengono modificati gli scaglioni di reddito IRPEF, disciplinati dall'art. 11 comma 1 del D.P.R. 917/1986, come segue:

Scaglioni di reddito
Fino a Euro 15.000
Oltre Euro 15.000 e fino a Euro 28.000
Oltre Euro 28.000 e fino a Euro 50.000
Oltre Euro 50.000

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO CHE, con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, è stato disposto il differimento del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;

RILEVATO che la situazione di complessiva criticità della finanza degli enti locali degli ultimi anni, connotata da una generalizzata contrazione di risorse trasferite a fronte di spese, in via generale, sempre meno comprimibili nonché dall'obbligo normativo di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica, impone, anche per l'anno 2022, la necessità di confermare le singole aliquote e misure tributarie già applicate nell'anno 2021, rimodulandole sulla base dei nuovi scaglioni, al fine di garantire, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le imprescindibili e idonee fonti di finanziamento per le spese da prevedere nel bilancio comunale per il ricorrente soddisfacimento dei bisogni del territorio e della comunità amministrata;

PROPONE:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2022, con decorrenza 1° gennaio 2022, le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come sotto indicate, secondo i nuovi scaglioni di reddito introdotti dall'art. 1 comma 2 della Legge 234 del 30.12.2021, esentando dal pagamento di tale imposta tutti i cittadini il cui reddito imponibile IRPEF non supera Euro 15.000,00:

Scaglioni di reddito	Aliquota
Fino a Euro 15.000	0,74 %
Oltre Euro 15.000 e fino a Euro 28.000	0,75 %
Oltre Euro 28.000 e fino a Euro 50.000	0,78 %

Oltre Euro 50.000	0,80 %
-------------------	--------

3. di dare atto che lo schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale che verrà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, contiene la previsione del gettito del tributo per l'anno 2022 determinato con le aliquote approvate con il presente provvedimento, al fine di consentire il pareggio economico – finanziario;
4. di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
5. di procedere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, espresso dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 13 del 18.11.2020;

PRESO ATTO che la seduta si svolge in videoconferenza;

Illustra il punto l'assessore Tomasini Valter;

Dopodiché vengono uditi gli interventi dei consiglieri comunali e le relative dichiarazioni di voto dalla quale emerge che il consigliere Biganzoli Sergio precisa che i componenti del gruppo consiliare "Progetto Cardano" non parteciperanno al voto come precedentemente espresso;

La consigliera Torno Paola con la dichiarazione di voto precisa che il loro voto sarà contrario; la consigliera Croci dichiara che il suo sarà un voto favorevole;

Presenti 14, in quanto assenti i consiglieri Biganzoli, Marchese e Proto;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, e le dichiarazioni di voto come da verbale in atti;

RITENUTO di approvare la proposta;

Il Presidente durante la fase di votazione chiama due volte i componenti del gruppo consiliare "Progetto Cardano" non ricevendo risposta;

ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: 14
astenuti: 0
votanti: 12
voti contrari: 2 (Torno, Polisenò)
voti favorevoli: 12

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2022, con decorrenza 1° gennaio 2022, le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come sotto indicate, secondo i nuovi scaglioni di reddito introdotti dall'art. 1 comma 2 della Legge 234 del 30.12.2021, esentando dal pagamento di tale imposta tutti i cittadini il cui reddito imponibile IRPEF non supera Euro 15.000,00:

Scaglioni di reddito	Aliquota
Fino a Euro 15.000	0,74 %
Oltre Euro 15.000 e fino a Euro 28.000	0,75 %
Oltre Euro 28.000 e fino a Euro 50.000	0,78 %
Oltre Euro 50.000	0,80 %

3. di dare atto che lo schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale che verrà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, contiene la previsione del gettito del tributo per l'anno 2022 determinato con le aliquote approvate con il presente provvedimento, al fine di consentire il pareggio economico – finanziario;
4. di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
5. di procedere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: 14
astenuti: 0
votanti: 12
voti contrari: 2 (Torno, Polisenò)
voti favorevoli: 12

Il Presidente durante la fase di votazione chiama due volte i componenti del gruppo consiliare "Progetto Cardano" non ricevendo risposta;

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

All: parere Revisore del conto

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE Reguzzoni Enrico	IL SEGRETARIO Dott. Monolo Angelo
--	---